

ALLEGATO A alla deliberazione p.g. n.

DISPOSIZIONI OPERATIVE.

Art.1 Definizione di Bottega Storica e di Mercato Storico

Le attività commerciali ed artigianali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale del Comune di Bologna vengono definite, agli effetti delle presenti disposizioni, "Bottega Storica".

I complessi unitari, di proprietà pubblica o privata, di particolare valore storico-artistico-architettonico, destinati ad attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio da almeno 50 anni vengono definiti, agli effetti delle presenti disposizioni, "Mercato Storico".

Lo status di "Bottega Storica" e di "Mercato Storico", sono conferiti agli esercizi o mercati meritevoli di qualificazione regionale e sono attestati dal rilascio del relativo marchio di cui all'art. 5

L'utilizzo dei termini di "Bottega Storica" o di "Mercato Storico", in occasione di progetti di marketing territoriale attuato nei confronti di esercizi o mercati appartenenti a porzioni del territorio, in assenza di iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici ai sensi delle presenti disposizioni, non costituisce presupposto per il conferimento dello status stesso.

Art.2 Requisiti delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici

Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali, per essere definiti "Bottega storica", devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- A)** svolgimento della medesima attività da almeno **cinquanta** anni continuativi, nello stesso locale, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

Nel caso di pubblici esercizi recanti la denominazione "**Osteria**" che deve essere parte dell'insegna o "ditta" lo svolgimento della stessa attività nello stesso locale è di almeno **25** anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie.

I periodi di sospensione dell'attività sono computabili per il calcolo dei cinquanta anni continuativi nello stesso locale (venticinque per le Osterie). Sono ammessi trasferimenti in locali adiacenti alla sede originaria.

B) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

Per accesso su area pubblica si intende:

- accesso e vetrina/e su area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
- solo accesso su area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
- vetrina/e su area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e entrata in area privata.

C) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

L'utilizzo degli arredi e degli spazi deve essere funzionale all'attività svolta al momento della richiesta di qualificazione di Bottega Storica.

Ai fini dei requisiti di cui al punto C) può essere considerato, in particolare, almeno uno dei seguenti elementi:

- 1) gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto altro conservato in originale, legati all'attività svolta, anche se non attualmente utilizzati, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
- 2) la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.);
- 3) il locale figurato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale.

Sono escluse dalla definizione di bottega storica le attività svolte in franchising, o all'interno di una "catena" commerciale che non abbia rilievo esclusivamente locale.

Sono esclusi dalla definizione di "Osteria", i "pub".

Nel caso di farmacie e tabaccherie che svolgano attività mista, attualmente in possesso di idoneo titolo per lo svolgimento dell'attività commerciale, i 50 anni sono riferiti alla attività prevalente se farmacia e tabaccheria.

Art.3 Accesso al regime di Bottega Storica e di Mercato Storico

L'iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici è subordinata alla richiesta formale del gestore del locale con l'assenso del proprietario, salvo il caso dei mercati di proprietà dal Comune.

La comunicazione dal parte del Comune dell'effettiva iscrizione all'Albo comunale dovrà avvenire entro **120 giorni** dal ricevimento dell'istanza di iscrizione.

Lo status di "Bottega storica" o di "Mercato Storico" è collegato al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'Albo.

In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo il subentrante può mantenere l'iscrizione previa comunicazione al Comune con dichiarazione che permangono le condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Art.4 Modalità di presentazione della domanda

La richiesta formale del gestore del locale deve essere presentata con l'apposita modulistica predisposta dal Settore competente e deve contenere:

- a) l'individuazione dell'esercizio o del mercato proposti come bottega storica o mercato storico,
- b) una scheda documentaria contenente:
 - 1) la denominazione dell'attività e la specifica dell'attività svolta;
 - 2) la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
 - 3) una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
 - 4) la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero - se esistente - che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
- c) una raccolta della documentazione storica dell'esercizio o del mercato (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo);
- d) una relazione in cui dovranno essere descritti:
 - le caratteristiche dell'esercizio o del mercato, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
 - le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio o il mercato, meritevole di qualificazione regionale.
 - le indicazioni utili alla ricostruzione degli eventuali passaggi di proprietà e/o di denominazione al fine di documentare oggettivamente lo svolgimento dei 50 anni continuativi di attività
- e) l'assenso del proprietario dei locali in cui si svolge l'attività;

Il Comune comunica l'esito dell'istruttoria e iscrive la bottega all'Albo comunale.

Art.5 Caratteristiche del marchio

Il marchio di Bottega Storica o Mercato Storico relativo agli esercizi iscritti all'Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici sarà quello definito dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta Regionale.

Solo i soggetti iscritti all'Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici saranno autorizzati all'utilizzo del suddetto marchio, ad esporlo all'interno o all'esterno del locale e ad utilizzarlo a fini promozionali. Saranno comunque tenuti a farne buon uso.

In caso di utilizzo abusivo del suddetto marchio di Bottega storica o Mercato Storico da parte di chi non sia iscritto o sia stato cancellato dall'Albo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra da Euro 500 a Euro 2.000.

Art.6 Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo può avvenire a seguito di richiesta del titolare dell'attività oppure d'ufficio nei seguenti casi:

- qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione;
- per un uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
- per cessazione dell'attività storicamente significativa;

Art.7 Interventi di restauro

I proprietari e i gestori delle botteghe storiche presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro.

Il Comune valuta se gli interventi possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici, l'amministrazione comunale ne dà comunicazione all'interessato entro 120 giorni dal ricevimento della proposta di intervento, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo.